

SCHEMA ARTICOLATO NORMATIVO

Accesso alle misure penali di comunità dalla libertà, fin dalla fase di cognizione

Modifiche al codice di procedura penale

Norma attuale	Proposta di modifica	Ragioni della modifica
<p>Art. 220. Oggetto della perizia. - 1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.</p> <p>2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.</p>	<p>Art. 220. Oggetto della perizia. - 1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.</p> <p>2. Salvo quanto previsto ai fini della sostituzione delle sanzioni detentive, dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.</p>	<p><i>La previsione di un intervento di riforma che anticipi l'applicazione, fin dalla cognizione, delle misure penali di comunità nasce da una duplice esigenza: 1) limitare il ricorso al carcere come unica risposta sanzionatoria; 2) rendere effettivo il giudizio di determinazione della pena.</i></p> <p>1) <i>La centralità del carcere verrà superata nel momento in cui il giudice della cognizione potrà contare su uno spettro sanzionatorio alternativo; in attesa di un intervento sul sistema delle pene, la prospettiva che si intende percorrere è quella di consentire al giudice di applicare, fin dal momento della pronuncia sulla responsabilità, le misure penali di comunità, oggi strumenti di cui dispone la sola magistratura di sorveglianza.</i></p> <p>2) <i>La fase di commisurazione della pena è da sempre in forte difficoltà di senso, poiché il giudice è privo degli strumenti istruttori adeguati per poter effettuare il giudizio. Attualmente la valutazione giudiziale è limitata alla determinazione del quantum di detenzione, sulla base dei parametri di cui all'art. 133 c.p. (fatta salva la possibilità di applicare sanzioni sostitutive); in prospettiva potrebbe completare il giudizio anche stabilendo la qualità della pena. Per questo risulta indispensabile svolgere quelle attività istruttorie funzionali a valutare la personalità del condannato e l'idoneità della</i></p>

		<p><i>risposta sanzionatoria a favorire la sua rieducazione, in sostanza quel giudizio sulla personalità oggi inibito dall'art. 220 c.p.p. Si tratta di una prospettiva già prefigurata dalla legge delega 67/2014, la quale al comma 1 lettera n) evidenzia la «necessità di razionalizzare e di graduare il sistema delle pene, delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative applicabili in concreto dal giudice di primo grado»,</i></p> <p><i>Con alcuni ritocchi al codice di procedura penale, fin d'ora è possibile prevedere l'applicazione delle misure penali di comunità ad opera del giudice della cognizione. Resta inteso che il giudizio penale è un giudizio sul fatto e non sull'autore della condotta criminosa; perciò i due giudizi andranno opportunamente separati (vedi infra, sub art. 524)</i></p>
<p>Art. 275. Criteri di scelta delle misure. – <u>Omissis</u></p> <p>2 <i>bis</i>. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1 <i>ter</i>, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423 <i>bis</i>, 572, 612 <i>bis</i> e 624 <i>bis</i> del codice penale, nonché all'articolo 4 <i>bis</i> della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice.</p>	<p>Art. 275. Criteri di scelta delle misure. – <u>Identico</u></p> <p>2 <i>bis</i>. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1 <i>ter</i>, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a quattro anni.</p>	<p><i>L'intervento sull'art. 275 riguarda il solo comma 2-bis e ha la funzione di equiparare (elevandolo) il limite di pena che, in ambito cautelare, impedisce il ricorso alla custodia in carcere e al momento della condanna consente la sostituzione della detenzione con la misura di comunità.</i></p> <p><i>Inoltre, anche in questo caso, viene eliminata ogni deroga che parta da canoni presuntivi di pericolosità o che permetta il ricorso al carcere quando l'imputato sia privo di luogo adeguato dove eseguire la misura cautelare non detentiva (vedi infra).</i></p> <p><i>Inoltre, la scelta di abrogare l'art. 4 bis ord. penit. impone un'attenta revisione delle norme codicistiche per individuare tutte le disposizioni che a quella norma abrogata facciano riferimento</i></p>

<u>Omissis</u>	<u>Identico</u>	
Art. 284. Arresti domiciliari. – 1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta.	Art. 284. Arresti domiciliari. – 1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza, o da una comunità privata di assistenza ed accoglienza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta.	<i>Per impedire che il ricorso alla custodia cautelare in carcere sia possibile in sostituzione degli arresti domiciliari per mancanza di domicilio idoneo, si prevede di ampliare la gamma dei luoghi di esecuzione della misura domestica, in analogia con quanto accade per la detenzione domiciliare.</i>
<u>Omissis</u>	<u>Identico</u>	
Art. 442. Decisione. - 1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti. 1 <i>bis</i> . Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza. 2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo.	Art. 442. Decisione. - 1. Salvo quanto previsto dal comma 2 <i>bis</i>, terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti. 1 <i>bis</i> . Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza. 2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo. 2 <i>bis</i>. Se la pena determinata ai sensi del comma 2 non è superiore a quattro anni di arresto o di reclusione, soli o congiunti alla pena pecuniaria, il giudice, anche su richiesta delle parti, può disporre la sostituzione della pena detentiva con una sanzione penale di comunità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 o con una delle misure previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354 o dall'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9	<i>La sostituzione della detenzione con le sanzioni e le misure penali di comunità ha la sua massima spendibilità in quei riti che si fondano sul consenso dell'imputato o sull'accordo delle parti nella determinazione della pena (vedi infra). Non si deve dimenticare, infatti, che la funzionalità del sistema delle sanzioni e misure penali di comunità è dipendente dall'adesione dell'imputato a questi particolari regimi esecutivi, che prevedendo una serie di adempimenti e doveri cui il condannato si sottopone, giocoforza ne decretano la volontarietà. Così, anche nel giudizio abbreviato, una volta terminata l'istruttoria relativa all'accertamento della responsabilità, il giudice, anche su richiesta di parte, può procedere all'accertamento funzionale alla sostituzione della pena detentiva con le sanzioni o misure penali di comunità. In tal caso, si applica la disciplina introdotta per la sostituzione al termine del dibattimento (vedi infra)</i>

<p>3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.</p> <p>4. Si applica la disposizione dell'articolo 426 comma 2.</p>	<p>ottobre 1990, n. 309, ovvero con la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. Si applicano gli articoli 523 comma 1 <i>bis</i>, 524 commi 2 e 3, 524 <i>bis</i>, in quanto compatibili.</p> <p>3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.</p> <p>4. Si applica la disposizione dell'articolo 426 comma 2.</p>	
<p>Art. 444. Applicazione della pena su richiesta. - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.</p> <p>1 <i>bis</i>. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3 <i>bis</i> e 3 <i>quater</i>, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600 <i>bis</i>, 600 <i>ter</i>, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600 <i>quater</i>, secondo comma, 600 <i>quater</i>.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 <i>quinqies</i>, nonché 609 <i>bis</i>, 609 <i>ter</i>, 609 <i>quater</i> e 609 <i>octies</i> del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.</p> <p>1 <i>ter</i>. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 <i>ter</i>, 319 <i>quater</i> e 322 <i>bis</i> del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del</p>	<p>Art. 444. Applicazione della pena su richiesta. - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione penale di comunità o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.</p> <p>1 <i>bis</i>. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3 <i>bis</i> e 3 <i>quater</i>, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600 <i>bis</i>, 600 <i>ter</i>, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600 <i>quater</i>, secondo comma, 600 <i>quater</i>.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 <i>quinqies</i>, nonché 609 <i>bis</i>, 609 <i>ter</i>, 609 <i>quater</i> e 609 <i>octies</i> del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.</p> <p>1 <i>ter</i>. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 <i>ter</i>, 319 <i>quater</i> e 322 <i>bis</i> del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del</p>	<p><i>La sede privilegiata per l'operatività della sostituzione delle pene detentive sembra essere quella del patteggiamento sulla pena: se le parti possono convenire in ordine alla specie e quantità di pena da applicarsi, l'accordo può facilmente essere esteso anche a modalità esecutive della sanzione penale diverse dal carcere (nei casi in cui il patteggiamento sulla pena è ammesso).</i></p> <p><i>Nel comma 1 si è inoltre provveduto a sostituire il riferimento alle sanzioni alternative con quello alle sanzioni penali di comunità, stante la nuova dicitura che si intende introdurre nella legge 689/1981</i></p> <p><i>Al pari di quanto previsto per la sostituzione disposta con la sentenza di condanna in dibattimento (art. 533 comma 1-bis), al comma 1 quater è stabilito che l'accesso a questo meccanismo è consentito soltanto per coloro che non si trovano già in vinculis per lo stesso o per altro reato (analoga previsione, in quest'ultimo caso, opera ex art. 656 c.p.p.), fatta salva l'ipotesi speciale degli arresti domiciliari (vedi sub art.533).</i></p> <p><i>Infine, al di là di alcuni interventi di coordinamento, si è previsto al comma 2 il potere del giudice di valutazione in maniera specifica la richiesta di sostituzione della pena detentiva, valutazione strettamente dipendente dall'idoneità della misura penale di comunità indicata a</i></p>

<p>reato.</p> <p>2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;</p>	<p>reato.</p> <p>1 quater. Quando la pena, determinata ai sensi del comma 1, non è superiore a quattro anni di arresto o reclusione, soli o congiunti alla pena pecuniaria, le parti possono chiederne la sostituzione con una delle misure penali di comunità previste dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 o dall'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero con la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. La presente disposizione non si applica se l'imputato è detenuto in esecuzione di pena o sottoposto a misura penale di comunità per altre condanne o, altresì, se l'imputato è sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere o in luogo di cura, ai sensi degli articoli 285 e 286, salvo che il giudice, accogliendo la richiesta, revochi l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta nello stesso procedimento. Se l'imputato si trova agli arresti domiciliari, permane nello stato detentivo nel quale si trova fino al passaggio in giudicato della sentenza e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti, salvo che il giudice non disponga la revoca della misura cautelare per essere venuti meno i presupposti che ne legittimano la prosecuzione.</p> <p>2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata per specie e quantità, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se è richiesta la sostituzione della detenzione con una misura</p>	<p><i>prevenire il pericolo di fuga, la reiterazione del reato e a favorire il reinserimento sociale del condannato.</i></p>
--	---	--

<p>l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.</p> <p>3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.</p>	<p>penale di comunità, il giudice valuta altresì l'idoneità della misura a prevenire il pericolo di fuga e di reiterazione del reato, nonché a favorire il reinserimento sociale dell'imputato. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.</p> <p>3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.</p>	
<p>Art. 445. Effetti dell'applicazione della pena su richiesta. - 1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale.</p> <p>1 bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.</p> <p>2. Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni,</p>	<p>Art. 445. Effetti dell'applicazione della pena su richiesta. - 1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, anche se sostituita con una sanzione o misura penale di comunità, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale.</p> <p>1 bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.</p> <p>2. Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, anche se sostituita con una</p>	<p><i>All'art. 445 sono stati effettuati dei semplici adeguamenti formali</i></p>

<p>quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.</p>	<p>sanzione o misura penale di comunità, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione penale di comunità, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.</p>	
<p>Art. 523. Svolgimento della discussione. - 1. Esaurita l'assunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni, anche in ordine alle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3 bis.</p> <p>2. La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare.</p> <p>3. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione.</p> <p>4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli</p>	<p>Art. 523. Svolgimento della discussione. - 1. Esaurita l'assunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni, anche in ordine alle ipotesi previste dall'articolo 533, commi 3 bis e 3 ter.</p> <p>1 bis. Il pubblico ministero e l'imputato possono chiedere che, in caso di condanna ad una pena non superiore nel massimo a quattro anni di arresto o reclusione, il giudice disponga la sostituzione della pena ai sensi dell'articolo 533 comma 1 bis. In tal caso, indicano le prove da assumere e producono la documentazione su cui la richiesta si fonda. Si applica l'articolo 524 bis.</p> <p>2. La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare.</p> <p>3. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione.</p> <p>4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli</p>	<p><i>Nell'individuazione della fase del processo di cognizione in cui innestare il giudizio di determinazione della pena, ci si è orientati per una soluzione che garantisca la maggiore autonomia possibile tra accertamento della responsabilità e valutazione della personalità dell'imputato ai fini della commisurazione della sanzione, tenendo conto delle necessarie esigenze di ragionevole durata del processo.</i></p> <p><i>Si è scelto di interpolare le norme del codice di rito dedicate alla discussione e alla deliberazione della sentenza, dunque subito dopo la conclusione dell'istruzione dibattimentale.</i></p> <p><i>Così, in attesa di interventi più radicali, tanto sul corredo di sanzioni che il giudice penale può applicare, quanto sul modello processuale per la creazione di un vero e proprio processo bifasico, si tenta, attraverso alcuni innesti sulle norme che chiudono il libro dedicato al dibattimento, di consentire al giudice del merito di scegliere le modalità di esecuzione della sanzione penale applicata, quando questa non superi la soglia dei quattro anni di reclusione (sul punto, vedi infra, sub art. 533).</i></p> <p><i>L'obiettivo primario, come si accennava, è quello di marginalizzare il carcere, orientando la pena verso modalità esecutive che privilegino il coinvolgimento della comunità nel trattamento di chi delinque, più</i></p>

<p>argomenti avversari.</p> <p>5. In ogni caso l'imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi se la domandano.</p> <p>6. La discussione non può essere interrotta per l'assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessità. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma dell'articolo 507.</p>	<p>argomenti avversari.</p> <p>5. In ogni caso l'imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi se la domandano.</p> <p>6. Salvo quanto previsto dal comma 1 bis, la discussione non può essere interrotta per l'assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessità. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma dell'articolo 507.</p>	<p><i>funzionali alla rieducazione e al reinserimento. Inoltre, l'accertamento delle condizioni per la sostituzione viene fatto nel dibattimento, in udienza pubblica (salvo richiesta dell'imputato di chiedere lo svolgimento a porte chiuse; vedi infra, sub art. 524 bis), con l'intervento delle parti, a testimonianza del fatto che l'esecuzione della pena non è affare privato: la collettività deve essere coinvolta fin dal momento in cui si determina la meritevolezza della punizione e la conseguente scelta delle modalità attraverso cui questa punizione deve essere subita.</i></p> <p><i>La chiusura, la separatezza che contraddistinguono oggi il sistema penitenziario, sono due delle ragioni che alimentano la diffidenza della società civile verso il mondo del carcere (si ha paura di ciò che non si conosce) e rendono difficile il superamento di alcune delle problematiche su cui con più urgenza oggi ci viene richiesto di intervenire (violazione dei diritti umani; soprusi e sopraffazione; carcere come palestra del crimine; carcere come discarica sociale).</i></p> <p><i>Di questo nuovo modello di determinazione della punizione, inoltre, potrebbe avvantaggiarsi il sistema penale anche in un'ottica di effettività della pena.</i></p> <p><i>La sostituzione della condanna a pena detentiva può essere promossa dalle parti nel momento della discussione finale e a questa può accompagnarsi la richiesta di prove a supporto dell'istanza.</i></p> <p><i>Non solo l'imputato può chiedere l'applicazione delle misure penali di comunità, ma anche il p.m.: quale soggetto deputato ad attuare la potestà punitiva dello Stato può promuovere modalità alternative di esecuzione della detenzione.</i></p> <p><i>La possibilità di chiedere prove e produrre documentazione a sostegno della richiesta fin dalla fase di discussione, oltre a dare al giudice primi elementi su cui valutare l'ammissibilità della sostituzione, consente</i></p>
---	---	---

		<i>di accelerare i tempi attraverso cui arrivare alla determinazione delle modalità esecutive della sanzione</i>
Art. 524. Chiusura del dibattimento. – 1. Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.	<p>Art. 524. Chiusura del dibattimento. – 1. Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.</p> <p>2. Se vi è stata la richiesta del pubblico ministero o dell'imputato ai sensi dell'articolo 523 comma 1 <i>bis</i> o se il giudice ritiene che, in caso di condanna ad una pena non superiore nel massimo a quattro anni di arresto o reclusione, possa essere concessa la sostituzione della pena ai sensi dell'articolo 533 comma 1 <i>bis</i>, dispone la prosecuzione del dibattimento per gli adempimenti di cui all'articolo 524 <i>bis</i>, commi 3 e 4.</p> <p>3. Ai fini di quanto previsto al comma 2, il giudice può disporre il rinvio dell'udienza, fissando con lo stesso provvedimento un nuovo termine di comparizione per l'imputato e il pubblico ministero che non può essere inferiore a dieci giorni. Allo stesso modo provvede nei casi di cui all'articolo 420 <i>ter</i>.</p> <p>4. Nei procedimenti per delitti commessi con violenza sulla persona, il giudice provvede alla citazione della persona offesa che abbia partecipato al dibattimento.</p>	<p><i>Nella scelta del momento in cui collocare l'accertamento in ordine al trattamento sanzionatorio da applicare in caso di condanna, ci si è orientati per la chiusura dell'istruttoria dibattimentale.</i></p> <p><i>L'intervento di modifica sull'art. 524 va letto congiuntamente a quello effettuato sull'art. 525. Terminata la discussione, il giudice effettua una prognosi sull'epilogo del giudizio e se ritiene ci siano i presupposti per concedere la sostituzione della pena detentiva, provvede all'attività istruttoria necessaria a definire tale questione.</i></p> <p><i>L'esigenza di fissare già a questo stadio la valutazione di ammissibilità della "procedura incidentale" dedicata alla sostituzione della pena detentiva è dettata principalmente da ragioni di economia processuale: dovendosi assumere quasi sicuramente gran parte degli elementi necessari alla decisione incidentale, risulterebbe antieconomico collocare questa particolare fase istruttoria esclusivamente dopo la chiusura della deliberazione in punto di responsabilità (momento da ritenersi maggiormente rispondente all'esigenza di tenere separati il giudizio sul fatto e quello sull'autore). Come infatti prevede il comma 4 dell'art. 525, il giudice, anche dopo la deliberazione, può riaprire il dibattimento al solo fine di "istruire" la decisione sulle modalità esecutive della pena, con un aggravio in termini di durata del processo.</i></p> <p><i>Si è consapevoli che quello della chiusura della discussione è un momento assai delicato per assicurare lo sdoppiamento tra accertamento del fatto e definizione del trattamento sanzionatorio: pur non essendo ancora iniziata la fase di deliberazione in punto di responsabilità, il giudice è chiamato a fare una prognosi assai ponderata (fondata sulle prove formate in dibattimento) sull'epilogo del processo e ad assumere</i></p>

		<p><i>una serie di elementi di conoscenza che potrebbero influenzare anche il giudizio sulla responsabilità (che invece va fatto esclusivamente sulla base delle prove legittimamente acquisite con le garanzie del contraddittorio dibattimentale).</i></p> <p><i>Certo, nemmeno nel caso di valutazione della sostituibilità della detenzione fissato al termine della deliberazione sulla responsabilità il giudice sarebbe immune da condizionamenti. Del resto, non dimentichiamo che ai fini della determinazione del quantum di pena da applicarsi in caso di condanna (art. 132 c.p.), tra i criteri orientativi di cui il giudice si avvale vi è anche quello della capacità a delinquere del reo (art. 133 comma 2 c.p.) che si risolve essenzialmente in un giudizio sulla persona tratto dai precedenti penali, da comportamenti e atti concreti tenuti dal reo, dalle condizioni di vita dello stesso. Analogo giudizio viene espresso quando il giudice del fatto dichiara l'abitudine, la professionalità e la tendenza a delinquere.</i></p> <p><i>La soluzione ottimale, per scongiurare ogni contaminazione, sarebbe quella di sostituire l'organo della cognizione chiamato a decidere dell'applicazione della misura penale di comunità, o consentire il giudizio di determinazione della pena solo dopo aver espresso quello sul fatto, ma sarebbe anche questa scelta antieconomica, se non altro perché già esiste il "giudice trattamento sanzionatorio": il tribunale di sorveglianza può, fin dalla libertà, una volta passata in giudicato la sentenza, procedere alla sostituzione della pena detentiva con la misura alternativa ai sensi dell'art. 656 comma 5 c.p.p., servendosi degli stessi parametri valutativi dell'art. 133 c.p. (per le modifiche apportate al meccanismo di accesso dalla libertà, vedi infra).</i></p> <p><i>Peraltro, con qualche accorgimento (vedi l'art. 524 bis c.p.p.), è possibile limitare i rischi di "sconfinamento" del giudizio dalla personalità alla responsabilità dell'imputato. Non dimentichiamo che il giudice è tenuto ad una analitica e puntuale motivazione, attraverso la</i></p>
--	--	--

		<p><i>quale si può effettuare il controllo sulla legittimità della decisione assunta.</i></p> <p><i>Si segnala, inoltre, che la sostituzione della sanzione detentiva può essere promossa anche d'ufficio dal giudice, quando l'imputato o il pubblico ministero, per qualunque ragione, non l'abbiano richiesta (ad esempio perché l'imputato non è adeguatamente supportato dal punto di vista difensivo).</i></p> <p><i>Infine, la fase istruttoria incidentale per la sostituzione della pena detentiva coinvolge essenzialmente le parti necessarie, essendo esaurita l'attività di accertamento del fatto. Tuttavia, l'ordinamento deve farsi carico degli interessi di cui è portatrice la vittima del reato, in particolare nei procedimenti riguardanti delitti commessi con violenza sulla persona. In questi casi, le modalità di esecuzione della pena non sono indifferenti per chi ha subito l'aggressione; di conseguenza la stessa non può essere estromessa dal relativo giudizio. Il nuovo art. 151 bis disp. att. c.p.p., a questo proposito, fissa dei contenuti peculiari della misura penale di comunità quando vi è l'esigenza di tutelare legittime aspettative della vittima.</i></p>
	<p>Art. 524 bis. Sostituzione della sanzione detentiva. – 1. Nei casi di cui all'articolo 533 comma 1 bis, il giudice applica la sanzione o la misura penale di comunità quando, sulla base dei risultati dell'inchiesta personologica e sociale condotta dagli uffici di esecuzione penale esterna o, in assenza di questa, degli elementi di osservazione personali e sociali raccolti, tenuto conto della documentazione prodotta dal condannato e del comportamento da questi serbato dopo la commissione del reato, sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione alla misura e non vi sia pericolo di fuga o di reiterazione del reato.</p>	<p><i>Il nuovo art. 524-bis delinea la disciplina applicabile per la sostituzione della sanzione detentiva.</i></p> <p><i>Innanzitutto fissa i presupposti perché la sostituzione possa essere effettuata e sono analoghi a quelli che il giudice di sorveglianza adotta in caso di applicazione delle misure penali di comunità dalla libertà o in via provvisoria ad esecuzione già iniziata.</i></p> <p><i>Questo al fine di garantire un giudizio uniforme a parità di condizioni.</i></p> <p><i>In una disposizione di attuazione poi (art. 151-bis, a cui si rimanda) sono fissati i parametri per la valutazione dei presupposti, nonché gli elementi di cui il giudice può servirsi (anche in questo caso vi è una forte analogia con la disciplina regolamentare prevista per l'accesso alle misure di comunità dallo stato di detenzione).</i></p>

	<p>2. Con la sostituzione, il giudice indica la sanzione o la misura penale di comunità applicata.</p> <p>3. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, il giudice dispone anche d'ufficio l'acquisizione delle prove. Se risulta necessario assumere prove in udienza, il giudice vi provvede direttamente ai sensi dell'articolo 559 comma 3.</p> <p>4. La citazione dei testimoni, dei periti e dei consulenti tecnici può essere fatta anche oralmente da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria. Il pubblico ministero e l'imputato possono presentare in dibattimento testimoni senza citazione. L'imputato può rendere dichiarazioni spontanee. La persona offesa del reato citata e intervenuta può presentare memorie e produrre documenti.</p> <p>5. Si applicano gli articoli 151 <i>bis</i> e 151 <i>ter</i> del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.</p> <p>6. Delle prove acquisite ai sensi del comma 3 il giudice può servirsi esclusivamente per le determinazioni in ordine alla sostituzione della sanzione detentiva.</p> <p>7. L'udienza di cui al comma 3, se l'imputato ne fa richiesta, si svolge a porte chiuse.</p> <p>8. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice dichiara chiuso il dibattimento.</p>	<p><i>In particolare, l'aver anticipato alla fase della cognizione l'applicazione delle misure penali di comunità comporta un coinvolgimento molto precoce degli UEPE, ai quali viene chiesto di fornire tutti gli elementi in loro possesso relativi alla condizione personale e socio-familiare dell'imputato, nonché attraverso lo svolgimento di un'inchiesta psico-sociale.</i></p> <p><i>Gli altri elementi di cui il giudice può avvalersi sono tutti quelli richiesti dalle parti, nonché quelli la cui acquisizione è stata disposta d'ufficio dal giudice o prodotti dalla persona offesa (quando ne è consentita la partecipazione).</i></p> <p><i>La fase istruttoria per la sostituzione delle pene detentive rispecchia un modello semplificato, che si adatta al tipo di giudizio che viene svolto: non c'è un fatto da accertare, un'accusa da respingere, ma una valutazione in ordine alla meritevolezza dell'imputato di una modalità esecutiva della pena "di favore".</i></p> <p><i>Essenzialmente si tratta di acquisizioni "cartolari": nel caso dell'assunzione di prove orali, tutto è improntato alla massima celerità, attraverso formalità di comparizione più snelle e un contraddittorio "mediato" dall'intervento del giudice. Questa semplificazione delle procedure è dettata dal fatto che comunque, anche nel caso in cui venisse negata la sostituzione, resta intatta la possibilità per l'imputato di accesso alla misura penale di comunità attraverso la disciplina dell'art. 656 comma 5 c.p.p., prima che il provvedimento di condanna vada in esecuzione (vedi infra la proposta di modifica dell'art. 656 c.p.p.)</i></p> <p><i>Per garantire la separazione tra giudizio sul fatto e giudizio sull'autore e impedire che le acquisizioni probatorie deputate al giudizio sulla personalità possano influenzare quello sulla responsabilità, si prevede l'utilizzabilità di queste ultime esclusivamente per la sostituzione della pena detentiva. Il rispetto di questa regola deve risultare dalla motivazione del provvedimento (si rimanda sul punto alle modifiche</i></p>
--	---	---

		<p>dell'art. 546 c.p.p.). Infine, è stata introdotta una disposizione che consente all'imputato di chiedere l'udienza a porte chiuse (la determinazione della punizione, riducendosi, nella sostanza, ad un giudizio sulla personalità, potrebbe coinvolgere situazioni e dati sensibili, la cui divulgazione pubblica potrebbe creare nocumeto all'imputato e a terze persone; di conseguenza, è rimessa all'interessato la scelta della pubblicità.</p>
<p>Art. 525. Immediatezza della deliberazione. - 1. La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento. 2. Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Se alla deliberazione devono concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati. 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 528, la deliberazione non può essere sospesa se non in caso di assoluta impossibilità. La sospensione è disposta dal presidente con ordinanza.</p>	<p>Art. 525. Immediatezza della deliberazione. - 1. La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento. 2. Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Se alla deliberazione devono concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati. 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 528, la deliberazione non può essere sospesa se non in caso di assoluta impossibilità. La sospensione è disposta dal presidente con ordinanza. 4. La deliberazione è altresì sospesa quando il giudice, anche d'ufficio, dispone l'assunzione delle prove ai fini di quanto previsto dall'articolo 524 bis. Con lo stesso provvedimento, il giudice ordina la riapertura del dibattimento per il tempo necessario allo svolgimento degli adempimenti conseguenti. Si applica l'articolo 524 commi 3 e 4.</p>	<p>In sintonia con quanto previsto nell'art. 524, il giudice può sospendere la deliberazione sulla responsabilità quando ravvisa la necessità di acquisire gli elementi di prova necessari per valutare la sostituzione della sanzione detentiva (ove non vi fosse stata la richiesta della parte, ai sensi dell'art. 523, o quando, solo a questo stadio della procedura, dopo la deliberazione in punto di responsabilità, il giudice ritenesse possibile la sostituzione).</p>
<p>Art. 533 Condanna dell'imputato. - 1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza.</p>	<p>Art. 533 Condanna dell'imputato. - 1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza. 1 bis. Nel caso in cui la pena applicata non sia</p>	<p>La scelta di fissare a quattro anni la soglia per la sostituzione della pena detentiva in fase di cognizione, è dettata da ragioni di coerenza sistematica con gli interventi operati sull'art. 656 comma 5 c.p.p. e sui limiti di pena per l'accesso alle misure penali di comunità previsti dalla legge di ordinamento penitenziario. Infatti,</p>

<p>2. Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione. Nei casi previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza.</p> <p>3. Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della pena o la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, provvede in tal senso con la sentenza di condanna.</p> <p>3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà.</p>	<p>superiore a quattro anni di arresto o di reclusione, soli o congiunti alla pena pecuniaria, il giudice, anche su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 523 comma 1 <i>bis</i>, può disporre la sostituzione della pena detentiva con una sanzione penale di comunità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 o con una delle misure previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354 o dall'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero con la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico.</p> <p>2. Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione. Nei casi previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza. <i>Si applica il comma 1 bis.</i></p> <p>3. Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della pena o la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, provvede in tal senso con la sentenza di condanna.</p> <p>3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà.</p> <p><i>3 ter. Nel caso di concorso di persone nel reato, se per taluno degli imputati ricorrono le circostanze di cui al comma 1 bis, il cui accertamento può nuocere all'immediatezza della deliberazione nei</i></p>	<p><i>già allo stadio attuale della normativa, il magistrato di sorveglianza, organo monocratico (quindi senza l'apporto della componente laica specializzata), applica le misure penali di comunità in via provvisoria in presenza di condanne che si attestano sui quattro anni di reclusione e, in prospettiva di riforma, lo stesso organo applicherà le misure dalla libertà ai sensi dell'art. 656 comma 5 c.p.p., agendo, peraltro, in condizioni in tutto e per tutto analoghe a quelle in cui viene assunta la decisione da parte del giudice della cognizione (entrambi decidono avvalendosi degli elementi relativi alle condotte di vita personale e socio-familiare raccolti dagli UEPE, nonché tenendo conto del reato commesso, in generale dei comportamenti che il condannato ha tenuto mentre era libero). Di conseguenza, differenziazioni in punto di entità della condanna quale limite per l'esercizio del potere di sostituzione, sarebbero risultate incoerenti.</i></p> <p><i>La sostituzione riguarda tutte le misure penali di comunità, sia quelle "ordinarie" che "speciali"</i></p> <p><i>Il comma 3-ter viene introdotto a tutela del principio di immediatezza, prevedendo la separazione dei procedimenti laddove l'accertamento sul fatto abbia coinvolto più imputati e solo per alcuni vi siano i presupposti per la sostituzione della pena detentiva.</i></p> <p><i>Infine, il meccanismo di sostituzione non opera quando l'imputato si trovi già sottoposto alla carcerazione (sia cautelare che in esecuzione per altro reato); in questi casi la decisione può essere assunta soltanto dal giudice della sorveglianza, in grado di tenere conto complessivamente della "situazione esecutiva" dell'imputato. Inoltre, si ribadisce, per l'interessato che si trovi sottoposto nello stesso procedimento a custodia cautelare in carcere, il divieto di sostituzione permane anche quando, a seguito di condanna divenuta</i></p>
---	---	--

	<p>confronti degli altri imputati, il giudice può disporre la separazione dei procedimenti.</p> <p>4. La disposizione di cui al comma 1 <i>bis</i> non si applica se l'imputato è detenuto in esecuzione di pena o sottoposto a misura penale di comunità per altre condanne o, altresì, se l'imputato è sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere o in luogo di cura, ai sensi degli articoli 285 e 286, salvo che il giudice revochi l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta nello stesso procedimento per essere venuti meno i presupposti che ne legittimano la prosecuzione. Se l'imputato si trova agli arresti domiciliari per il fatto per cui si procede, in caso di sostituzione della pena, permane nello stato detentivo nel quale si trova fino al passaggio in giudicato della sentenza e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti, salvo che il giudice non disponga la revoca della misura cautelare per essere venuti meno i presupposti che ne legittimano la prosecuzione.</p>	<p><i>esecutiva, a decidere della sostituzione è il magistrato di sorveglianza ex art. 656 c.p.p.</i></p> <p><i>Non così per quanto riguarda l'imputato agli arresti domiciliari: in analogia con quanto previsto dall'art. 656 comma 9 c.p.p. (nuova formulazione), se durante il processo la pericolosità dell'imputato poteva essere neutralizzata ricorrendo ad una misura extra moenia, non si vede perché, con la condanna, lo stesso giudice della cognizione non possa valutare la permanenza delle condizioni per la fruibilità della detenzione domiciliare o di altra misura penale di comunità di cui ricorrano i presupposti.</i></p>
<p>Art. 546. Requisiti della sentenza. - 1. La sentenza contiene:</p> <p>a) l'intestazione «in nome del popolo italiano» e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;</p> <p>b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;</p> <p>c) l'imputazione;</p> <p>d) l'indicazione delle conclusioni delle parti;</p> <p>e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie;</p>	<p>Art. 546. Requisiti della sentenza. - 1. La sentenza contiene:</p> <p>a) l'intestazione «in nome del popolo italiano» e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;</p> <p>b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;</p> <p>c) l'imputazione;</p> <p>d) l'indicazione delle conclusioni delle parti;</p> <p>e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie;</p> <p><i>e bis) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di</i></p>	<p><i>L'introduzione della lettera e-bis all'art. 546 c.p.p. va letta congiuntamente alla modifica operata sull'art. 524 c.p.p.: l'aggiunta di una prescrizione dedicata alla motivazione in punto di "sostituzione della pena detentiva" risiede nell'esigenza di imporre al giudice una netta separazione tra giudizio sul fatto e sulla determinazione della pena, giudizi autonomi che debbono poter contare anche su prove differenziate, le quali vanno indicate nel provvedimento, a pena di nullità. Ciò consente un puntuale controllo sul percorso logico seguito dal giudice, tanto nell'affermare la responsabilità, quanto nel decidere in ordine all'applicazione di una misura diversa dal carcere.</i></p> <p><i>Inoltre, per la preferenza che la proposta di riforma accorda a modalità esecutive della pena diverse dal</i></p>

<p>f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati; g) la data e la sottoscrizione del giudice. 2. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non può sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell'impedimento, il componente più anziano del collegio; se non può sottoscrivere l'estensore, alla sottoscrizione, previa menzione dell'impedimento, provvede il solo presidente. 3. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.</p>	<p>diritto su cui si fonda la sostituzione della pena detentiva e l'applicazione della sanzione o misura penale di comunità, con indicazione delle prove poste a base della decisione; in caso di applicazione di una pena non superiore a quattro anni di arresto o di reclusione, il giudice deve dare conto delle ragioni per le quali non è stato possibile procedere alla sostituzione; f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati; g) la data e la sottoscrizione del giudice. 2. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non può sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell'impedimento, il componente più anziano del collegio; se non può sottoscrivere l'estensore, alla sottoscrizione, previa menzione dell'impedimento, provvede il solo presidente. 3. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.</p>	<p><i>carcere (per condanne contenute nei 4 anni di reclusione), affinché il giudice svolga un effettivo giudizio di determinazione della pena, viene imposto un onere motivazionale specifico ove opti per la condanna alla detenzione.</i></p>
<p>Art. 597. Cognizione del giudice di appello. 1. L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. 2. Quando appellante è il pubblico ministero: a) se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di</p>	<p>Art. 597. Cognizione del giudice di appello. 1. L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. 2. Quando appellante è il pubblico ministero: a) se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, revocare la sostituzione della detenzione</p>	<p><i>Anche la sostituzione della sanzione detentiva può entrare a far parte dei capi e punti della decisione oggetto di appello, nel qual caso, la cognizione del giudice segue le regole generali, tanto per l'appello del pubblico ministero, quanto per quello dell'imputato.</i> <i>Inoltre, si è reso necessario introdurre un comma 4-bis per disciplinare l'ipotesi in cui l'istanza del condannato di sostituzione della detenzione sia stata rigettata in primo grado: ove la corte d'appello accolga il ricorso sul punto, la decisione sull'applicazione della sanzione penale di comunità verrà decisa dal giudice di secondo</i></p>

<p>sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;</p> <p>b) se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a) ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;</p> <p>c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.</p> <p>3. Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado.</p> <p>4. In ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita.</p> <p>5. Con la sentenza possono essere applicate anche</p>	<p>con la sanzione o la misura penale di comunità, o disporre l'applicazione con modalità più gravose, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;</p> <p>b) se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a) ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;</p> <p>c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.</p> <p>3. Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, sanzioni e misure penali di comunità, né disporre l'applicazione con modalità più gravose, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado.</p> <p>4. In ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita.</p> <p>4 bis. Se è accolto l'appello dell'imputato relativo al rigetto della richiesta di sostituzione della detenzione con le sanzioni o le misure penali di comunità, il giudice procede alla rinnovazione del dibattimento, ai sensi dell'articolo 603 comma 4.</p> <p>5. Con la sentenza possono essere applicate anche</p>	<p><i>grado, previa rinnovazione del dibattimento (art. 603 c.p.p., al quale si rinvia).</i></p>
--	--	--

<p>di ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e una o più circostanze attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell'articolo 69 del codice penale.</p>	<p>di ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e una o più circostanze attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell'articolo 69 del codice penale.</p>	
<p>Art. 603. Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. 1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l'assunzione di nuove prove, il giudice se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.</p> <p>2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'articolo 495 comma 1.</p> <p>3. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria.</p> <p>4. (....)</p> <p>5. Il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti.</p> <p>6. Alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, disposta a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente. In caso di impossibilità, il dibattimento è sospeso per un termine non superiore a dieci giorni.</p>	<p>Art. 603. Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. 1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l'assunzione di nuove prove, il giudice se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.</p> <p>2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'articolo 495 comma 1.</p> <p>3. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria.</p> <p>4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando è accolto l'appello dell'imputato relativo al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la sanzione o misura penale di comunità. In tal caso, si applica la disciplina dell'articolo 524 bis in quanto compatibile.</p> <p>5. Il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti.</p> <p>6. Alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, disposta a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente. In caso di impossibilità, il dibattimento è sospeso per un termine non superiore a dieci giorni.</p>	<p><i>In coordinamento con l'aggiunta operata sull'art. 597 comma 4-bis c.p.p., l'art. 603 c.p.p. contempla una nuova ipotesi di rinnovazione del dibattimento essenzialmente dedicata alla determinazione della sostituzione della pena detentiva, con le regole del primo grado in quanto compatibili</i></p>

Art. 656. Esecuzione delle pene detentive	ABROGATO	
	<p>Art. 656. Esecuzione delle pene detentive. 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.</p> <p>2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro della giustizia e notificato all'interessato.</p> <p>3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.</p> <p>4. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a sanzione o misura penale di comunità, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la determinazione delle modalità esecutive della sanzione o della misura applicata. Si applica l'articolo 678.</p> <p>5. Quando deve essere eseguita una condanna a pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a quattro anni di reclusione o a sei anni nei casi di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione e previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al</p>	<p><i>Sull'articolo 656 c.p.p. si propone un intervento di radicale riscrittura della disciplina di accesso alle misure penali di comunità dalla libertà che tiene conto: 1) del carattere residuale che si vuole dare al carcere, quando la condanna riguarda pene medio-brevi; 2) dell'introduzione di un meccanismo di accesso già dalla fase di cognizione che avvicina di molto il ruolo del giudice della cognizione e di quello della sorveglianza nel giudizio di commisurazione della pena; 3) del potenziamento del ruolo del magistrato di sorveglianza nella concessione dei detti benefici (in una prospettiva di semplificazione e soprattutto di riduzione dei tempi). In particolare, si sceglie di introdurre una presunzione legale di idoneità della misura penale di comunità, in caso di pene detentive non superiori ai 4 anni di reclusione (6 per i tossicodipendenti), presunzione fatta valere attraverso un "meccanismo automatico" di sostituzione della pena detentiva divenuta definitiva; ciò per riaffermare ancora una volta che la detenzione va considerata sempre come l'extrema ratio.</i></p> <p><i>L'ordinamento privilegia forme di esecuzione alternative e se il giudice della cognizione non ha esercitato i suoi poteri di sostituzione o ha rigettato l'istanza avanzata dalle parti, il magistrato di sorveglianza, anche attraverso il meccanismo di calcolo preliminare della liberazione anticipata, è chiamato a rivalutare l'opportunità di modalità esecutive della pena attraverso le misure penali di comunità.</i></p> <p><i>Non è più necessaria, pertanto, l'istanza dell'interessato per introdurre il procedimento di concessione.</i></p> <p><i>Ove, invece, la pena sia già stata sostituita con una sanzione o in una misura penale di comunità, al magistrato è affidato il compito di determinarne le modalità esecutive secondo la procedura "garantita" del rito di sorveglianza di cui all'articolo 678 c.p.p.</i></p>

	<p>magistrato di sorveglianza per l'eventuale applicazione della liberazione anticipata e della sostituzione della misura detentiva con una misura penale di comunità, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero con la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico.</p> <p>6. Nei casi di cui al comma 5, il magistrato di sorveglianza decide senza ritardo sulla liberazione anticipata, ai sensi dell'articolo 69 <i>bis</i> della legge 26 luglio 1975, n. 354. Successivamente, se non ritiene vi siano i presupposti per la sostituzione della pena detentiva, con ordinanza, restituisce gli atti al pubblico ministero per l'emissione dell'ordine di esecuzione. In caso contrario, se ritiene che la pena possa essere sostituita con una misura penale di comunità, fissa l'udienza a norma dell'articolo 666, comma 3 e ne fa dare avviso al condannato, al suo difensore e al pubblico ministero. Con l'avviso le parti sono altresì invitate a depositare, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza, memorie e documenti utili per la sostituzione della sanzione detentiva. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del magistrato di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Sulla sostituzione, il magistrato di sorveglianza decide con ordinanza. Si applica l'articolo 151 <i>bis</i> del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 per quanto compatibile. Si applica altresì l'articolo 678 comma 2-<i>bis</i>.</p> <p>7. Contro l'ordinanza che nega la sostituzione della pena detentiva è sempre ammesso reclamo davanti al tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'articolo 69 <i>bis</i> della legge 26 luglio 1975, n.</p>	<p><i>La scelta di affidare al magistrato di sorveglianza la determinazione delle modalità esecutive della misura penale di comunità disposta dal giudice della cognizione risiede nel fatto che tra l'applicazione della misura e la sua esecuzione possono passare anche anni e la situazione del condannato, nel frattempo, può essere a tal punto cambiata da richiedere una nuova istruttoria per una commisurazione della sanzione alle effettive istanze di risocializzazione del condannato.</i></p> <p><i>Ricapitolando, ecco i punti qualificanti la riscrittura dell'art. 656 c.p.p.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>si procede attraverso una abrogazione dell'attuale norma e una sua completa sostituzione, per la difficoltà di intervenire su un testo già più volte rimaneggiato e che in più punti mostra di aver perso coerenza sistematica;</i> - <i>Viene introdotto un meccanismo di investitura "automatica" del magistrato di sorveglianza in tutti i casi in cui la pena detentiva potrebbe rientrare, calcolata la liberazione anticipata, nei limiti di pena che consentono il ricorso alle misure penali di comunità; un procedimento snello, che segue le regole di cui all'art. 666 commi 3 e 5 c.p.p.; dunque una procedura "a contraddittorio ridotto ed eventuale", garanzia quest'ultima che potrà essere recuperata in caso di diniego della sostituzione della pena detentiva, poiché si consente all'interessato di proporre reclamo ex art. 69 bis ord. penit. (questa scelta rispecchia una delle direttive della delega contenuta nel d.d.l. 2067/2015-art. 31, lett. a) che al fine di semplificare le procedure di sorveglianza, si esprime a favore di modelli procedurali a contraddittorio differito o eventuale)</i> - <i>La competenza per la concessione delle misure penali di comunità dalla libertà viene affidata</i>
--	---	--

	<p>354. In tal caso, l'emissione dell'ordine di esecuzione è sospesa fino alla decisione definitiva.</p> <p>8. La disposizione di cui al comma 6, prima parte, si applica anche al condannato che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovi in stato di custodia cautelare in carcere o in luogo di cura ai sensi degli articoli 285 e 286 nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.</p> <p>9. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano anche al condannato che si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire. Fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti.</p> <p>10. Nella determinazione del magistrato di sorveglianza competente, si applicano le regole generali di cui all'articolo 677.</p>	<p><i>al magistrato di sorveglianza, in un'ottica di semplificazione e di uniformità rispetto al potere corrispondente dello stesso magistrato (quando applica in via provvisoria) e del giudice della cognizione; il tribunale interviene solo nel caso in cui la sostituzione venga negata; di fatto, in relazione all'attività di determinazione della pena, giudice della cognizione e giudice di sorveglianza operano su uno stesso piano, avvalendosi anche di analoghi strumenti di conoscenza;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Sempre a proposito della competenza, venuto meno il meccanismo di sospensione dell'ordine di esecuzione, non si giustifica più una competenza speciale (quella del magistrato del luogo in cui si trova l'ufficio del pubblico ministero che procede) volta a garantire uno stretto coordinamento tra il p.m. che sospende l'ordine e il giudice che si pronuncia sulle modalità esecutive; possono rivivere le regole generali fissate dall'articolo 677 c.p.p.</i> - <i>Viene elevato a 4 anni il limite di pena per l'accesso a tutte le misure, eliminando in tal modo anche l'attuale discrasia tra la fruibilità dell'affidamento in prova dalla libertà e dalla detenzione</i> - <i>Viene confermato, razionalizzandolo, il meccanismo di computo preventivo della liberazione anticipata (anche nei confronti di chi si trovi sottoposto a custodia cautelare in carcere)</i> - <i>Viene confermata anche la possibilità di sostituzione nei confronti di chi si trova agli arresti domiciliari, con prosecuzione di questo regime esecutivo fino alla decisione del magistrato di sorveglianza;</i> - <i>Viene eliminata ogni preclusione legata alla tipologia del reato per cui la condanna va in</i>
--	---	--

		<i>esecuzione (in coerenza con la scelta di fondo della riforma proposta)</i>
<p>Art. 678. Procedimento di sorveglianza. - 1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1 <i>bis</i>, il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4.</p> <p>1 <i>bis</i>. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione ed alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4.</p> <p>2. Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della personalità, il giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento.</p> <p>3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal</p>	<p>Art. 678. Procedimento di sorveglianza. - 1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1 <i>bis</i>, il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4.</p> <p>1 <i>bis</i>. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione del lavoro di pubblica utilità e della libertà controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione ed alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4.</p> <p>2. Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione della personalità, il giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento.</p> <p>2 bis. Nei casi di concessione e revoca delle misure penali di comunità, l'udienza di cui all'articolo 666 comma 4 è pubblica se vi è il consenso dell'interessato.</p> <p>3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal</p>	<p><i>L'intervento sull'art. 678 è limitato all'eliminazione del riferimento alla semidetenzione, la quale nel disegno complessivo di ridefinizione del sistema delle sanzioni e misure penali di comunità viene abolita (sostituita dal lavoro di pubblica utilità), trattandosi di sanzione priva di ogni contenuto rieducativo.</i></p> <p><i>Inoltre, si prevede in analogia con quanto accade nella fase di cognizione, che l'udienza nella quale si discute delle modalità esecutive della pena possa essere pubblica con il consenso dell'interessato.</i></p>

<p>procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.</p> <p>3 <i>bis</i>. Il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, nelle materie di rispettiva competenza, quando provvedono su richieste di provvedimenti incidenti sulla libertà personale di condannati da Tribunali o Corti penali internazionali, danno immediata comunicazione della data dell'udienza e della pertinente documentazione al Ministro della giustizia, che tempestivamente ne informa il Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi internazionali, l'organismo che ha pronunciato la condanna.</p>	<p>procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.</p> <p>3 <i>bis</i>. Il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, nelle materie di rispettiva competenza, quando provvedono su richieste di provvedimenti incidenti sulla libertà personale di condannati da Tribunali o Corti penali internazionali, danno immediata comunicazione della data dell'udienza e della pertinente documentazione al Ministro della giustizia, che tempestivamente ne informa il Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi internazionali, l'organismo che ha pronunciato la condanna.</p>	
--	--	--

Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (d. lgs. 28 luglio 1989, n. 271).

Norma attuale	Proposta di modifica	Ragioni della modifica
	<p>Art. 151 bis. Disposizioni relative alla sostituzione delle pene detentive. – 1. Quando il giudice procede a norma dell'articolo 533 comma 1 <i>bis</i>, deve valutare la congruità della sanzione o della misura penale di comunità rispetto alla gravità del fatto, determinata ai sensi del comma 1 dell'articolo 133 del codice penale e la sua idoneità ad impedire il pericolo di fuga o il pericolo di reiterazione del reato, secondo quanto previsto dall'articolo 133 comma 2 del codice penale. La sanzione o la misura penale di comunità disposta deve altresì favorire la rieducazione e il reinserimento sociale del condannato.</p> <p>2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, il giudice:</p> <p>a) acquisisce l'inchiesta personologica e sociale degli uffici di esecuzione penale esterna o, in assenza di questa, gli elementi di osservazione</p>	<p><i>Questa nuova disposizione di coordinamento individua le modalità operative per la sostituzione delle pene detentive, con un rimando alla disciplina penitenziaria.</i></p> <p><i>In particolare, si segnala, nel comma 1, il rimando all'art. 133 c.p. nella determinazione della modalità esecutiva della sanzione detentiva sostituita</i></p> <p><i>L'esecuzione e la determinazione delle modalità di svolgimento della misura restano affidate al giudice di sorveglianza, al pari di ciò che accade attualmente con l'applicazione delle sanzioni sostitutive (art. 62 legge 689/1981)</i></p> <p><i>Al comma 5, una speciale previsione è dedicata alle vittime di reati con violenza sulla persona: a tutela della serenità della persona offesa e per controllare eventuali</i></p>

	<p>personale e sociale raccolti e ogni altro documento in loro possesso relativo alla posizione dell'imputato;</p> <p>b) acquisisce le informazioni dall'autorità di pubblica sicurezza sull'ambiente familiare e sociale dell'imputato, anche a tutela della persona offesa dal reato;</p> <p>c) acquisisce ogni altra informazione, prova o documento che ritiene necessari.</p> <p>3. Nel valutare la sostituzione della sanzione detentiva, il giudice tiene conto altresì:</p> <p>a) della condotta dell'imputato durante lo svolgimento del processo;</p> <p>b) del permanere di eventuali contatti con le associazioni criminali di provenienza;</p> <p>c) dell'essersi reso disponibile allo svolgimento di attività di mediazione con la vittima;</p> <p>d) dell'aver provveduto a risarcire il danno o, nei casi di impossibilità, dell'aver dimostrato disponibilità a svolgere attività di volontariato in favore della vittima o della collettività.</p> <p>4. Con la sostituzione, il giudice indica il tipo di sanzione o la misura penale di comunità applicata, le prescrizioni che l'imputato dovrà osservare ai sensi del successivo comma 5, nonché l'ufficio di sorveglianza competente per l'esecuzione. Si applica l'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p> <p>5. Nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza sulla persona, il giudice nel sostituire la pena detentiva con una sanzione o una misura penale di comunità, impartisce prescrizioni ai sensi degli articoli 282 <i>bis</i> e 282 <i>ter</i> a tutela della persona offesa. Tali prescrizioni sono obbligatorie nel caso in cui la persona offesa sia minorenni.</p> <p>6. In caso di sostituzione della pena detentiva con la sanzione del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 della legge 24 novembre 1981, n.</p>	<p><i>profili di pericolosità dell'imputato, si prevede la possibilità di applicare prescrizioni quali il divieto di frequentare i luoghi della persona offesa o l'allontanamento dalla casa familiare nei casi di reati maturati tra le mura domestiche. Dette prescrizioni diventano obbligatorie quando la vittima è minorenne.</i></p> <p><i>Il comma 6 richiama i caratteri del lavoro di pubblica utilità: si tratta di sanzione che può essere applicata solo con il consenso dell'interessato.</i></p>
--	---	--

	689, il giudice deve acquisire il consenso dell'imputato.	
	Art. 151 ter. Esecuzione delle sanzioni e delle misure penali di comunità. – 1. Salvo quanto stabilito dal presente decreto legislativo, dal codice di procedura penale e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per l'esecuzione del provvedimento che dispone la sanzione o la misura penale di comunità si applicano le disposizioni previste dalla legge 26 luglio 1975, n. 354.	<i>Norma di rinvio: per quanto non previsto in via speciale, si applicano le regole penitenziarie</i>